



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184

Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622

C.A.P. 27047

COPIA

Codice ente	11280.
DELIBERAZIONE N. 11 Soggetta invio capigruppo ☒	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021 ED APPROVAZIONE SCADENZA RATE DI PAGAMENTO.

L'anno 2021 addì dieci del mese di Marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presenza
RICCARDI STEFANO	Sindaco	SI
MAINI ENRICA	Consigliere	SI
DESIMONI LUCA	Consigliere	SI
VENTRE MASSIMILIANO	Consigliere	SI
FAZIO OMBRETTA	Consigliere	SI
ORLANDI MARIA ANTONIETTA	Consigliere	SI
BERSANI IVAN	Consigliere	SI
LACCHINI DANIELE	Consigliere	SI
CHIAPPONI LUIGI	Consigliere	SI
BENENTI ALBERTO	Consigliere	SI
MANSTRETTA ANDREA	Consigliere	SI

Totale presenti 11

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. dott.ssa Sabrina Siliberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Riccardi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno;

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*"
- **il comma 654** ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*";
- **il comma 654-bis** ai sensi del quale "... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale "... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*";
- **il comma 658** ai sensi del quale "... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*";

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...*" (lett. f);
 - o "... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*" (lett. h);
 - o "... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*";

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “*Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013*”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2020 relativamente a Questo Comune è complessivamente pari ad € 358.897,53

Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che disponeva: “*5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”;

Dato atto che il comune di Santa Maria della Versa si è avvalso della facoltà di approvare per l’anno 2020 le medesime tariffe adottate per l’anno 2019 e quindi il conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per l’anno 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 verranno ripartiti sugli anni 2021/2023;

Visti:

- il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, per l’anno 2019, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 16.03.2019;
- il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, per l’anno 2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 22.12.2020;
- il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, per l’anno 2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 10.03.2021;

Precisato che, ai sensi dell’art. 1 comma 651 della L. 147/2013, il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158;

Ritenuto che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe che si ritiene opportuno approvare, come da allegato al presente atto:

CATEGORIE O SOTTOCATEGORIE	DESCRIZIONE DELLE VOCI	TARIFFA AL MQ
A1	Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, scuole pubbliche e private, sale teatri, sale giochi, palestre	1,534537
A2	Autorimesse, autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchinari, depositi al servizio di imprese edili, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi,	1,770619

	locali a disposizione.	
B	Mostre, autosaloni, autoservizi, campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento, attività di vendita all'ingrosso di beni non deperibili	2,343963
C1	Abitazioni private (utenze domestiche)	1,618852
C1	Aziende agricole	1,618852
C2	Attività ricettivo - alberghiere	1,618852
C3	Collegi, case di vacanza, case di riposo o di assistenza, ospedali	0,505891
D1	Ambulatori, studi medici e dentistici, studi veterinari	4,991460
D2	Studi professionali, uffici commerciali e assicurativi, agenzie immobiliari, banche	4,991460
E1	Attività di produzione artigianale/industriale e relative pertinenze	2,343963
E2	Attività artigianale di parrucchieri, barbieri, estetisti, lavanderia, falegnameria, idraulici, elettricisti, carrozzerie, officine	4,502432
E3	Attività di commercio di beni non deperibili	4,991460
F1	Ristoranti, trattorie, pizzerie, supermercati, self-service, fast-food, enoteche	4,991460
F2	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, macellerie, vendita al dettaglio di beni alimentari	5,969516
F3	Attività di vendita al dettaglio di frutta, verdura, fiori	7,487190

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

1 ^ Acconto	30 Settembre
2 ^ Acconto	31 Ottobre
Saldo	30 Novembre

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città

5
metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)", come segue:

CATEGORIE O SOTTOCATEGORIE	DESCRIZIONE DELLE VOCI	TARIFFA AL MQ
A1	Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, scuole pubbliche e private, sale teatri, sale giochi, palestre	1,534537
A2	Autorimesse, autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchinari, depositi al servizio di imprese edili, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi, locali a disposizione.	1,770619
B	Mostre, autosaloni, autoservizi, campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento, attività di vendita all'ingrosso di beni non deperibili	2,343963
C1	Abitazioni private (utenze domestiche)	1,618852

C1	Aziende agricole	1,618852
C2	Attività ricettivo - alberghiere	1,618852
C3	Collegi, case di vacanza, case di riposo o di assistenza, ospedali	0,505891
D1	Ambulatori, studi medici e dentistici, studi veterinari	4,991460
D2	Studi professionali, uffici commerciali e assicurativi, agenzie immobiliari, banche	4,991460
E1	Attività di produzione artigianale/industriale e relative pertinenze	2,343963
E2	Attività artigianale di parrucchieri, barbieri, estetisti, lavanderia, falegnameria, idraulici, elettricisti, carrozzerie, officine	4,502432
E3	Attività di commercio di beni non deperibili	4,991460
F1	Ristoranti, trattorie, pizzerie, supermercati, self-service, fast-food, enoteche	4,991460
F2	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, macellerie, vendita al dettaglio di beni alimentari	5,969516
F3	Attività di vendita al dettaglio di frutta, verdura, fiori	7,487190

2. DI QUANTIFICARE in € 426.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti anno 2021, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, così come da Piano Finanziario, approvato con delibera di C.C. n. 10 del 10.03.2021;

3. DI STABILIRE CHE le predette tariffe decorreranno dal 01.01.2021;

4. DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento:

1 ^ Acconto	30 Settembre
2 ^ Acconto	31 Ottobre
Saldo	30 Novembre

5. DI STABILIRE altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

6. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021 ED APPROVAZIONE SCADENZA RATE DI PAGAMENTO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Santa Maria della Versa, 03/03/2021

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Calatroni Maria Cristina



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Santa Maria della Versa , 03/03/2021

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Calatroni Maria Cristina



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to Stefano Riccardi

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

- ☐ Ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Santa Maria della Versa, 03 APR. 2021

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno _____ **decorsi dieci giorni** dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.
(art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Santa Maria della Versa,

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Santa Maria della Versa, 03 APR. 2021

Il Segretario Comunale
dott.ssa Sabrina Siliberto

